

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2444/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia; che tale sistema prevede di smembrare la precedente procedura di liquidazione introducendo due tipi distinti di decisioni, una delle quali riguardante la liquidazione contabile dei conti trasmessi dagli Stati membri, l'altra relativa all'eventuale rifiuto di mettere a carico del Fondo spese non conformi alle disposizioni comunitarie; che, per precisare tra l'altro il modo in cui si terrà conto nel bilancio delle decisioni di rifiuto, occorre adattare alla nuova struttura della liquidazione dei conti l'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾;

considerando che si è svolta la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 ⁽⁶⁾ e dall'articolo 140 del regolamento finanziario,

Articolo 1

L'articolo 102 del regolamento finanziario è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 102

1. La decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 determina l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG, lasciando impregiudicata l'adozione di ulteriori decisioni ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo.
2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 determinano le spese che non possono beneficiare del finanziamento comunitario previsto dagli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, in quanto le misure alle quali sono riferite non hanno trovato esecuzione conforme alla normativa comunitaria.
3. Il calendario della liquidazione dei conti è stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70.
4. Il risultato della decisione di cui al paragrafo 1, che costituisce l'eventuale differenza fra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione in applicazione degli articoli 100 e 101, e il totale di quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.
5. I risultati delle decisioni di cui al paragrafo 2 sono imputati come spese in meno su un unico articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 377 del 31. 12. 1994, pag. 15 e GU C 150 del 17. 6. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 89 del 10. 4. 1995, pag. 222.

⁽³⁾ GU C 383 del 31. 12. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

⁽⁶⁾ GU C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN
